

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Nella seduta del 16/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.695,14 per commissioni non godute e non ristornate a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 1 gennaio 2010, oltre ad interessi, e rivalutazione.

L'intermediario non si è costituito nel procedimento.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito



secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, osserva il collegio che nel caso di specie le commissioni versate all'intermediario, risultano corrisposte a fronte dello svolgimento di attività di cui talune sono connesse all'attivazione del prestito, altre invece alla sua gestione (come ad es. la gestione delle rate in scadenza) sicché, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front e recurring*, il relativo importo va preso integralmente in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare al ricorrente.

Tenuto conto della richiesta del ricorrente e della circostanza che il finanziamento è stato estinto alla cinquantunesima rata, l'importo da restituire è di € 2.695,14.

Sugli importi dovuti spettano gli interessi a far data dal reclamo da considerarsi quale atto idoneo alla costituzione in mora secondo la costante giurisprudenza del collegio.

Non può essere accolta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria stante la natura originariamente pecuniaria del credito vantato dal ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.695,14, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO